

Commissioni locali per il paesaggio

D.Lgs. 42/2004 Art. 148. Commissioni locali per il paesaggio

- 1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.*
- 2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.*
- 3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.*

L.R. 11/2004 Art. 45 nonies - Commissioni locali per il paesaggio.

- 1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all'articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.*
- 2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.*
- 3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lettera f). (68)*

*La Giunta regionale, con deliberazione **n. 2037 del 23 dicembre 2015**, ha approvato l'atto di indirizzo per definire la **composizione, il funzionamento e la durata della Commissione locale per il paesaggio**, previsto dall'articolo 45 nonies della legge regionale n. 11 del 2004, in attuazione dell'articolo 148 del D.Lgs n. 42 del 2004.*

DGR n. 2037 del 2015 - Allegato A

1. Istituzione commissione

1. I comuni, le province, gli enti parco regionali istituiscono, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione deve essere istituita esclusivamente in forma associata.

2. Gli enti trasmettono alla Giunta regionale copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri, nonché copia dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche .

2. Competenze

1. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'articolo 146, comma 7 e dell'articolo 147 del decreto legislativo n.42 del 2004, nonché ai sensi del DPR 9 luglio 2010 n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di

autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art.167 e 181 del decreto legislativo n.42 del 2004.

3. Componenti della Commissione.

1. Possono essere nominati componenti della commissione:

- a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;*
- b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;*

c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;

2. Ciascun ente delegato individua l'organo competente alla nomina dei componenti della Commissione. Il provvedimento di nomina deve dare atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

4. Incompatibilità

1. La carica di componente Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale

2. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Regolamento Edilizio Comunale

Conferenze servizi ai sensi art.14 e seguenti L.241/90 agg. DLgs.127/2016

il DLGS 127/2016 ha apportato consistenti modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi

in particolare l'art.6 “Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica” prevede che :

Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il nuovo Art. 14-bis “Conferenza semplificata” della L.241/1990 prevede che :

- *La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.*
- *il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti*
- *il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni*

ALCUNE RIFLESSIONI :

nel caso in cui l'autorizzazione paesaggistica sia richiesta / ottenuta nell'ambito di procedimenti per i quali è convocata la “nuova” conferenza servizi, si riscontrerebbero diversi termini e procedure rispetto a quelle dell'art.146 DLgs.42/2004 – Dpr.139/2010 :

- richiesta integrazioni entro 15 giorni, a fronte dei 40 giorni ex art.146 DLgs.42/2004 e 30 giorni Dpr.139/2010
- invio della richiesta di autorizzazione paesaggistica e relativa documentazione alla soprintendenza per espressione parere previsto dall'art.146 DLGS 42/2004 prima che sulla richiesta sia stato emanato il parere dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione (regione o enti delegati ... comune, provincia, ecc).
- In tal senso l'art.6 DLgs.127/2016 non ha previsto alcun collegamento procedimentale. La soprintendenza dovrà esprimersi indipendentemente dal parere del comune o dovrà attenderne il previsto parere/relazione dello stesso? Secondo quali termini?

silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori **decreto “Madia” L.124/2015 Art.3 - nuovo Art.17 bis L.241/90**

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

*3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di **novanta giorni** dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.*

Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

- **Potrebbe essere applicabile anche alle procedure di autorizzazione paesaggistica ?**

schema di DPR “regolamento per interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti procedura semplificata”

*La Conferenza Unificata Stato-Regioni del **11/07/2016** ha dato parere positivo allo schema di D.P.R. relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata.*

*L'**allegato A** del decreto individua i 31 piccoli **interventi esclusi dall'autorizzazione** paesaggistica tra cui gli interventi (che non comportino modifiche sostanziali) volti a migliorare l'efficienza energetica e il consolidamento statico e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.*

*L'**allegato B** esplicita le 42 tipologie di **interventi considerati ad impatto lieve** sul territorio come interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell'edificio e la realizzazione di tettoie e porticati.*

*Il **06/09/2016** il decreto ha ottenuto parere **positivo** dal Consiglio di Stato e potrebbe diventare presto operativa*

Novità rilevanti che potrebbero essere introdotte:

- **art. 4** - Esonero autorizzazione paesaggistica per edifici vincolati ai sensi art. 136 del D.Lgs. 42/2004 di interesse storico architettonico o storico-testimoniale qualora nel provvedimento di vincolo siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico
- **art. 7** - procedimento semplificato per rinnovo autorizzazioni paesaggistiche scadute da meno di un anno
- **art. 16** - coordinamento con la tutela dei beni culturali